

## **DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**

### **ISTRUZIONI DI VIGILANZA SUI MERCATI REGOLAMENTATI E SUI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO, SUI SISTEMI MULTILATERALI DI SCAMBIO DI DEPOSITI MONETARI IN EURO, NONCHÉ SULLE RELATIVE SOCIETÁ DI GESTIONE E SOGGETTI GESTORI**

Eventuali osservazioni possono essere trasmesse entro il 15 maggio 2012 a: Banca d'Italia, Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti, Divisione Mercati e Sistemi di Pagamento all'ingrosso, via Milano 60/g – 00184 ROMA. Una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo di posta elettronica [sme@bancaditalia.it](mailto:sme@bancaditalia.it). Nel caso in cui si disponga di casella PEC (Posta Elettronica Certificata) e/o firma digitale, le osservazioni potranno essere inviate esclusivamente all'indirizzo [smp@pec.bancaditalia.it](mailto:smp@pec.bancaditalia.it); ove si utilizzi tale modalità il documento contenente le osservazioni dovrà essere inviato come allegato al messaggio. I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati

**Aprile 2012**

## Premessa

A seguito del completamento del quadro normativo nazionale sulle negoziazioni all'ingrosso di titoli di Stato (D.M. 216/2009 e relativi decreti attuativi), la Banca d'Italia, alla quale l'art. 76 del TUF affida la vigilanza sui mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato, procede a modificare la parte I<sup>^</sup> delle Istruzioni di Vigilanza emanate il 24.1.2002, che contengono le disposizioni relative a tali sedi di negoziazione e alle relative società di gestione. Le rimanenti parti delle medesime Istruzioni di Vigilanza (II<sup>^</sup> - V<sup>^</sup>) sono state abrogate dal provvedimento del 22.2.2008 adottato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, per la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione.

Al fine di definire un quadro omogeneo per lo svolgimento dell'attività di supervisione sulle diverse sedi di negoziazione, nelle nuove Istruzioni di Vigilanza allegate vengono considerati anche i sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato e i sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro, sui quali la Banca d'Italia esercita poteri di vigilanza a norma degli artt. 77-bis e 79 del TUF.

Si intende fornire ai soggetti gestori dei mercati regolamentati all'ingrosso su titoli di Stato, dei sistemi multilaterali all'ingrosso su titoli di Stato e dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro una disciplina uniforme avente ad oggetto i termini e le modalità di adempimento degli obblighi di vigilanza. L'approccio adottato è volto a stabilire una struttura quanto più possibile "simmetrica" delle norme riguardanti i soggetti vigilati, le sedi di negoziazione da essi gestite e le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza, allineando - compatibilmente con la diversa articolazione dei poteri affidati alla Banca d'Italia - la disciplina dei sistemi multilaterali a quella dei mercati regolamentati. In linea con lo spirito della disciplina comunitaria, e in considerazione del principio di proporzionalità dell'intervento di vigilanza, si mira a realizzare una situazione di "*level playing field*" tra le varie sedi di negoziazione. Le Istruzioni in oggetto non pregiudicano né sostituiscono le vigenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di intermediari nel caso di sistemi multilaterali gestiti da una banca o un'impresa di investimento: restano pertanto ferme le norme di settore, integrate dalle presenti Istruzioni per quanto attiene agli aspetti specifici connessi con la gestione dei suddetti sistemi.

Si segnala che lo scorso 24 febbraio l'ESMA ha pubblicato linee guida per le piattaforme di negoziazione, imprese di investimento e autorità di vigilanza in materia di sistemi e controlli in un ambiente di trading automatizzato. Queste linee guida stabiliscono, tra l'altro, requisiti organizzativi per le *trading platform* in termini di *governance*, *business continuity*, capacità dei sistemi e resilienza, monitoraggio, accesso di partecipanti non autorizzati, interruzioni o rigetto di ordini che superano certe soglie di prezzo o volume, limiti al raggiungimento della capacità del sistema, requisiti per prevenire l'abuso di mercato. La Banca d'Italia sta valutando l'opportunità di introdurre un richiamo a dette linee guida nell'ambito delle suddette Istruzioni.

Il provvedimento in commento verrà adottato dalla Banca d'Italia, sentita la Consob per le parti di competenza.

Da un punto di vista della struttura, il Provvedimento sarà organizzato come segue:

**PARTE I - SOCIETÀ DI GESTIONE DI MERCATI REGOLAMENTATI ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO;**

**Titolo I** -Esercizio dell'attività

**Titolo II** - Partecipanti al capitale ed esponenti aziendali

**Capitolo I** – Partecipanti al capitale

**Capitolo II** - Esponenti aziendali

**PARTE II - SOGGETTI GESTORI DI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO**

**PARTE III - SOGGETTI GESTORI DI SISTEMI MULTILATERALI DI SCAMBIO DI DEPOSITI MONETARI IN EURO**

**PARTE IV – FUNZIONAMENTO DEI MERCATI REGOLAMENTATI E DEI SISTEMI MULTILATERALI**

**Titolo I** - Mercati regolamentati

**Titolo II** - Sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di stato

**Titolo III** - Sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro

**PARTE V - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA**

**Titolo I** - Strumenti di vigilanza informativa

**Titolo II** - Strumenti di vigilanza ispettiva, poteri sostitutivi e sanzionatori

Al fine di racchiudere nelle presenti Istruzioni le relative fonti normative secondarie senza appesantirne la lettura, si è fatto ricorso nella stesura del testo alla tecnica del rinvio formale, con indicazione in nota della disposizione di riferimento.

Nei paragrafi successivi si descrivono in sintesi le singole parti.

**1. Società di gestione dei mercati regolamentati all'ingrosso dei titoli di Stato e soggetti gestori di sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato e di scambio di depositi in euro (Parti I, II, III)**

Nelle Parti I, II, e III sono stati identificati, a seconda della rispettiva attività svolta, i soggetti sui quali la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza ad essa conferiti nella Parte III del Testo Unico di Finanza e nella normativa secondaria di attuazione. Sono state individuate le disposizioni relative a ogni categoria di soggetti relativamente ai requisiti di avvio e di esercizio dell'attività, alle modalità di estensione dell'operatività degli scambi in altri Stati membri, all'ammissione degli operatori agli scambi, all'organizzazione interna dei soggetti nonché alle procedure di verifica e di comunicazione dei requisiti stabiliti dalla legge per i partecipanti al capitale e per gli esponenti aziendali dei soggetti vigilati.

L'articolazione della disciplina dei mercati regolamentati ricalca, con i necessari adattamenti richiesti dall'evoluzione della normativa comunitaria e nazionale, l'organizzazione delle precedenti Istruzioni di vigilanza del 24.1.2002, mentre quella dei sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso su titoli di Stato fa espresso rinvio a quanto stabilito dal DM 216/2009, di cui le presenti Istruzioni costituiscono intervento attuativo. Per quanto riguarda i sistemi multilaterali di scambio di depositi in euro, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 79 del TUF, sono state introdotte, ove possibile stante il diverso quadro normativo di riferimento, disposizioni analoghe a quelle previste per i mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso su titoli di Stato.

## **2. Funzionamento dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali (Parte IV)**

Nella Parte IV sono enunciati i principi ai quali devono attenersi le società che gestiscono i mercati e i sistemi multilaterali nello stabilire le regole di funzionamento delle negoziazioni che si svolgono sulle loro piattaforme tecnologiche.

Per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso su titoli di Stato si è fatto rinvio a quanto stabilito dal DM 216/2009. Per i sistemi multilaterali di scambio di depositi in euro sono stati individuati i principi –in linea con quelli dettati per le altre sedi di negoziazione – da considerare ai fini dell'ordinato ed efficiente funzionamento; in particolare, si prevede il rispetto di criteri di trasparenza e non discrezionalità delle regole di conclusione delle transazioni e di accesso ai sistemi, il perseguimento dell'efficienza nel regolamento delle operazioni nonché la presenza di procedure efficaci per controllare regolarmente l'ottemperanza alle regole del sistema da parte degli utenti.

## **3. Modalità di esercizio dell'attività di vigilanza (Parte V)**

Nella Parte V relativa alle modalità di esercizio dell'attività di vigilanza sui mercati e sui sistemi multilaterali sono state inserite le disposizioni relative agli obblighi informativi che le società di gestione dei mercati regolamentati e i soggetti gestori di sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso su titoli di Stato nonché di sistemi multilaterali di scambio di depositi in euro sono chiamati ad assolvere nei confronti delle Autorità di vigilanza.

Questa parte reitera le disposizioni contenute nelle precedenti Istruzioni di vigilanza del 24.1.2002 per i mercati regolamentati all'ingrosso su titoli di Stato, estendendole ai sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso su titoli di Stato e ai sistemi multilaterali di scambio di depositi in euro, compatibilmente con le rispettive peculiarità e con le specificità dell'approccio di vigilanza disegnato dalla norma primaria.